

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 07/03/2019 n. 43**

**COPIA**

**Oggetto: *Giardino di Via delle Bagnese 22/c. Costituzione comodato d'uso.***

---

Il giorno 7/3/2019 alle ore 15:15 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

*PRESENTI i Sigg.ri:*

- *Fallani Sandro*
- *Anichini Andrea*
- *Giorgi Andrea*
- *Ndiaye Diye*
- *Toscano Fiorello*

*ASSENTI i Sigg.ri:*

- *Capitani Elena*
- *Lombardini Barbara*

Partecipa il Segretario Generale, Corrado Grimaldi.

*...Omissis...*

Entra rispetto all'appello iniziale alle ore 15:25 l'Assessore Barbara Lombardini, sono quindi presenti 6/7 Assessori;

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 45/2019 presentata dal Dirigente del Settore 5- Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, Ing. Paolo Calastrini;

Udita l'illustrazione del Sindaco Sandro Fallani;

Premesso:

- che in data 29 luglio 1969, con scrittura privata repertorio 1490, registrata a Firenze in data 15.09.1969 al n. 27211, il Barone Ritter De Zahony concesse in comodato gratuito al Comune di Scandicci, affinché se ne servisse come giardino, un terreno sito in Comune di Firenze, avente una estensione pari a 5.625 mq catastali, oggi contraddistinto al relativo Catasto dalle particelle n. 256 e n. 257 del foglio n. 113;
- che con atto convenzionale del 20/5/2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il 3/6/2005 al n. 4704 Serie 3°, il Comune di Scandicci assegnò il suddetto terreno al Circolo ARCI "Le Bagnese" affinché curasse la gestione e la manutenzione del giardino;
- che in data 5/7/2012, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Carlo Speranzini di Firenze, di cui al repertorio 14418/8995, trascritto a Firenze il 19 luglio 2012 al n. 16043 del Registro particolare, la società Immobiliare Primavera S.r.l. ha acquisito, unitamente a maggior consistenza, la proprietà del predetto terreno;
- che all'interno dell'area sono presenti manufatti precari realizzati sulla base di un'autorizzazione temporanea rilasciata in data 27/10/2005 dal Comune di Firenze al Circolo ARCI "Le Bagnese" per "la realizzazione di un manufatto in legno adibito ad attività sociali";
- che alla scadenza dell'autorizzazione la stessa non è stata rinnovata;
- che pertanto il Circolo ARCI "Le Bagnese", in data 17/10/2012, ha presentato domanda di accertamento di conformità per la regolarizzazione del manufatto realizzato;
- - che con atto prot. n. 386/16 del 2/8/2016, il Comune di Firenze ha rigettato la suddetta istanza ordinando la demolizione del manufatto con conseguente rimessa in pristino dei luoghi;
- che il Circolo ARCI "Le Bagnese" ha conseguentemente impugnato il suddetto provvedimento al TAR Toscana;
- che il ricorso è a tutt'oggi pendente;

Considerato:

- che l'attuale proprietà dell'area, e cioè la società Immobiliare Primavera S.r.l., ha manifestato la propria disponibilità a rinnovare il comodato in favore del Comune di Scandicci;
- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale disciplinare la prosecuzione del comodato al fine di proseguire l'utilizzo dell'area come giardino pubblico a beneficio della collettività, fermo restando la necessità di garantire tempi e forme certi per la rimozione del manufatto insistente sul terreno, ove a ciò dovesse condurre l'esito definitivo del ricordato giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo;
- che in merito le parti interessate ritengono opportuno stabilire che il comodato venga concesso ed accettato alle seguenti condizioni:
  - a) il comodato sarà costituito per una durata di anni 10 (dieci), rinnovabili per il medesimo periodo di tempo, salvo disdetta da comunicarsi a cura del comodante almeno sei mesi prima della scadenza del primo decennio. L'area concessa potrà essere tuttavia richiesta dal comodante, mediante lettera raccomandata, in qualsiasi momento; in tal caso il comodatario dovrà restituire tale area entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Il comodatario potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta. Nulla sarà dovuto a nessun titolo al momento della riconsegna del terreno al comodatario ed all'eventuale assegnatario di cui alla successiva lettera d).
  - b) i beni concessi in comodato dovranno essere resi accessibili ai cittadini nelle forme che il comodatario riterrà più opportune per la collettività: in caso di distrazione del bene dall'uso collettivo il comodante potrà richiedere ed ottenere – anche senza preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'.
  - c) il comodatario non potrà procedere a sub-affitto o sub-comodato, anche parziale, dei beni concessi in comodato senza il consenso scritto del comodante; in caso contrario il comodante potrà chiedere ed ottenere – anche senza preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'.
  - d) a parziale deroga di quanto indicato nel precedente punto c), il comodante si impegna a prestare il proprio consenso a che il comodatario possa stipulare una convenzione con la quale assegnare ad un soggetto terzo la gestione dei beni oggetto di comodato, o parte di essi, con possibilità di svolgimento negli stessi di eventi ed iniziative di interesse pubblico. In tale eventualità resterà fermo, anche a carico dell'assegnatario, l'obbligo di non distrarre il bene dall'uso collettivo: in caso contrario il comodante potrà richiedere ed ottenere – anche senza

preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'. Il titolo di detenzione dell'immobile da parte dell'eventuale soggetto gestore dovrà essere condizionato e subordinato alla perdurante validità ed efficacia del comodato a favore del Comune di Scandicci; pertanto l'assegnazione disposta dal Comune nei confronti del medesimo soggetto verrà automaticamente meno con la cessazione – per qualsiasi ragione, ed in qualsiasi tempo e modo essa si verifichi – del comodato. Al momento della cessazione di efficacia dell'assegnazione, l'eventuale soggetto gestore sarà tenuto a liberare immediatamente i beni oggetto del comodato, senza avere nulla a pretendere a nessun titolo nei confronti del comodante e del Comune assegnatario, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eventuale diritto, azione e/o eccezione.

e) le spese e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del giardino - ivi comprese le piante di alto fusto e le relative radici - e del soprastante manufatto, ove ricompreso nel contratto di comodato, così come ogni eventuale responsabilità anche indirettamente connessa a tali oneri di manutenzione, graveranno sul comodatario e sull'eventuale soggetto gestore nei termini che saranno definiti in dettaglio nella convenzione, tra il Comune di Scandicci ed il soggetto gestore, di cui alla lettera d) che precede; sulla parte comodante graveranno le spese per interventi straordinari estranei alla gestione ed all'utilizzo del giardino e del fabbricato. Nella manutenzione ordinaria rientrano le seguenti attività inerenti il patrimonio arboreo:

- interventi di potatura, incluso quelli di alleggerimento chioma e di formazione di albero;
- espianto di ceppaie esistenti;
- esecuzione, una-tantum e a discrezione del comodatario, di valutazioni tecniche sulle alberature (V.T.A.) ordinarie, avanzate ed avanzate in quota;
- eventuali interventi di messa in sicurezza da deformazioni di pavimentazioni, sia interne che esterne al giardino, e del terreno conseguenti a radici di alberi e vegetazione presente nel giardino stesso;
- gli interventi di abbattimento di alberi morti, di alberi posti nella fascia di 10 metri da confine con via delle Bagnese nel caso siano causa di pericolo per le loro radici e per il loro stato di conservazione, nonché di alberature pericolose presenti a seguito della loro valutazione (VTA).

f) salvo il preventivo consenso scritto del comodante, il comodatario non potrà eseguire sui beni concessi in comodato lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione che non siano assolutamente minimali ed in ogni caso reversibili: e ciò soltanto ove siano strettamente necessari per consentire l'uso previsto ed accettato di cui ai precedenti paragrafi; in caso contrario il comodante, oltre al risarcimento del danno,

potrà richiedere ed ottenere – anche senza preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'. Il comodante autorizzerà il comodatario all'installazione di elementi di arredo (ad es.: panchine, cestini raccolta rifiuti, ecc...) e giochi per bambini (ad es.: scivoli, altalene, ecc...), fermo restando la responsabilità di quest'ultimo sulla loro manutenzione e l'obbligo della loro rimozione alla scadenza della convenzione.

g) fino all'esito definitivo del giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo, il manufatto in legno adibito ad attività sociali realizzato dal Circolo ARCI "Le Bagnese" ed oggetto dell'ordine di demolizione impugnato dal medesimo Circolo ARCI al TAR Toscana, rimane escluso dal comodato.

h) a parziale deroga di quanto indicato al punto g) che precede, il comodante presta però fin da ora il proprio assenso alla presenza sul terreno del predetto manufatto in legno ed alla sua conseguente concessione in comodato gratuito al comodatario nel caso in cui il giudizio oggi pendente al TAR Toscana si dovesse concludere con una sentenza definitiva con cui il Giudice amministrativo procedesse all'annullamento dell'ordine di demolizione dell'opera e sempreché si possa procedere, a cura e spese del Circolo ARCI "Le Bagnese", alla successiva regolarizzazione urbanistico-edilizia del manufatto in legno.

i) il Circolo ARCI "Le Bagnese", in virtù del fatto che il manufatto dovrà essere rimosso nel caso in cui il Giudice amministrativo dovesse confermare l'ordine di demolizione dell'opera ovvero nel caso di una sua mancata regolarizzazione urbanistico-edilizia, dovrà impegnarsi a provvedere – senza possibilità di sollevare eccezioni di sorta – a tale ripristino a propria cura e spese entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza o dalla mancata regolarizzazione urbanistico-edilizia; decorso tale trentesimo giorno senza che il ripristino sia stato concluso, il comodante dovrà avere piena ed incondizionata facoltà di provvedervi in modo autonomo ed a spese del Circolo ARCI "Le Bagnese". A tal fine Il Circolo ARCI "Le Bagnese", contestualmente alla stipula del contratto di comodato, dovrà pertanto dare prova alla Immobiliare Primavera ed al Comune di Scandicci che i soci garantiscono le somme necessarie ad eseguire le predette opere di demolizione e di ripristino dei luoghi, ove queste dovessero rendersi necessarie, somme che il Circolo dovrà impegnarsi a non utilizzare per altri scopi. In ogni caso nulla sarà mai dovuto, a nessun titolo, né al comodatario né al Circolo ARCI "Le Bagnese" da parte del comodante in relazione al manufatto;

- che il contratto di comodato dovrà essere sottoscritto anche dal legale rappresentante del Circolo ARCI "Le Bagnese" per le parti che comportano l'assunzione di impegni da parte del medesimo Circolo;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; (Allegati nn. 1 e 2);

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016[RGPD], sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Con votazione unanime,

#### DELIBERA

- 1) Di esprimere, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di accettare, dalla società Immobiliare Primavera S.r.l., l'uso in comodato gratuito dell'area posta nel territorio del Comune di Firenze, identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune nel foglio di mappa n. 113 dalle particelle n. 256 di mq. 320 e n. 257 di mq. 5305, entrambe prive di reddito;
- 2) Di stabilire che il comodato gratuito verrà accettato alle seguenti condizioni:
  - a) il comodato sarà costituito per una durata di anni 10 (dieci), rinnovabili per il medesimo periodo di tempo, salvo disdetta da comunicarsi a cura del comodante almeno sei mesi prima della scadenza del primo decennio. L'area concessa potrà essere tuttavia richiesta dal comodante, mediante lettera raccomandata, in qualsiasi momento; in tal caso il comodatario dovrà restituire tale area entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Il comodatario potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta. Nulla sarà dovuto a nessun titolo al momento della riconsegna del terreno al comodatario ed all'eventuale assegnatario di cui alla successiva lettera d).
  - b) i beni concessi in comodato dovranno essere resi accessibili ai cittadini nelle forme che il comodatario riterrà più opportune per la collettività: in caso di distrazione del bene dall'uso collettivo il comodante potrà richiedere ed ottenere – anche senza preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'.
  - c) il comodatario non potrà procedere a sub-affitto o sub-comodato, anche parziale, dei beni concessi in comodato senza il consenso scritto del comodante; in caso contrario il comodante potrà chiedere ed ottenere – anche senza preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'.
  - d) a parziale deroga di quanto indicato nel precedente punto c), il comodante

si impegna a prestare il proprio consenso a che il comodatario possa stipulare una convenzione con la quale assegnare ad un soggetto terzo la gestione dei beni oggetto di comodato, o parte di essi, con possibilità di svolgimento negli stessi di eventi ed iniziative di interesse pubblico. In tale eventualità resterà fermo, anche a carico dell'assegnatario, l'obbligo di non distrarre il bene dall'uso collettivo: in caso contrario il comodante potrà richiedere ed ottenere – anche senza preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato, oltre al risarcimento del danno, determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'. Il titolo di detenzione dell'immobile da parte dell'eventuale soggetto gestore dovrà essere condizionato e subordinato alla perdurante validità ed efficacia del comodato a favore del Comune di Scandicci; pertanto l'assegnazione disposta dal Comune nei confronti del medesimo soggetto verrà automaticamente meno con la cessazione – per qualsiasi ragione, ed in qualsiasi tempo e modo essa si verifichi – del comodato. Al momento della cessazione di efficacia dell'assegnazione, l'eventuale soggetto gestore sarà tenuto a liberare immediatamente i beni oggetto del comodato, senza avere nulla a pretendere a nessun titolo nei confronti del comodante e del Comune assegnatario, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eventuale diritto, azione e/o eccezione.

e) le spese e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del giardino - ivi comprese le piante di alto fusto e le relative radici - e del soprastante manufatto, ove ricompreso nel contratto di comodato, così come ogni eventuale responsabilità anche indirettamente connessa a tali oneri di manutenzione, graveranno sul comodatario e sull'eventuale soggetto gestore nei termini che saranno definiti in dettaglio nella convenzione, tra il Comune di Scandicci ed il soggetto gestore, di cui alla lettera d) che precede; sulla parte comodante graveranno le spese per interventi straordinari estranei alla gestione ed all'utilizzo del giardino e del fabbricato. Nella manutenzione ordinaria rientrano le seguenti attività inerenti il patrimonio arboreo:

- interventi di potatura, incluso quelli di alleggerimento chioma e di formazione di albero;
- espianto di ceppaie esistenti;
- esecuzione, una-tantum e a discrezione del comodatario, di valutazioni tecniche sulle alberature (V.T.A.) ordinarie, avanzate ed avanzate in quota;
- eventuali interventi di messa in sicurezza da deformazioni di pavimentazioni, sia interne che esterne al giardino, e del terreno conseguenti a radici di alberi e vegetazione presente nel giardino stesso;
- gli interventi di abbattimento di alberi morti, di alberi posti nella fascia di 10 metri da confine con via delle Bagnese nel caso siano causa di pericolo per le loro radici e per il loro stato di conservazione, nonché di alberature pericolose presenti a seguito della loro valutazione (VTA);

f) salvo il preventivo consenso scritto del comodante, il comodatario non potrà eseguire sui beni concessi in comodato lavori di modifica, innovazione,

miglioria o addizione che non siano assolutamente minimali ed in ogni caso reversibili: e ciò soltanto ove siano strettamente necessari per consentire l'uso previsto ed accettato di cui ai precedenti paragrafi; in caso contrario il comodante, oltre al risarcimento del danno, potrà richiedere ed ottenere – anche senza preavviso – l'immediata restituzione dei beni concessi in comodato determinandosi 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile'. Il comodante autorizzerà il comodatario all'installazione di elementi di arredo (ad es.: panchine, cestini raccolta rifiuti, ecc...) e giochi per bambini (ad es.: scivoli, altalene, ecc...), fermo restando la responsabilità di quest'ultimo sulla loro manutenzione e l'obbligo della loro rimozione alla scadenza della convenzione.

g) fino all'esito definitivo del giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo, il manufatto in legno adibito ad attività sociali realizzato dal Circolo ARCI "Le Bagnese" ed oggetto dell'ordine di demolizione impugnato dal medesimo Circolo ARCI al TAR Toscana, rimane escluso dal comodato.

h) a parziale deroga di quanto indicato al punto g) che precede, il comodante presta però fin da ora il proprio assenso alla presenza sul terreno del predetto manufatto in legno ed alla sua conseguente concessione in comodato gratuito al comodatario nel caso in cui il giudizio oggi pendente al TAR Toscana si dovesse concludere con una sentenza definitiva con cui il Giudice amministrativo procedesse all'annullamento dell'ordine di demolizione dell'opera e sempreché si possa procedere, a cura e spese del Circolo ARCI "Le Bagnese", alla successiva regolarizzazione urbanistico-edilizia del manufatto in legno.

i) il Circolo ARCI "Le Bagnese", in virtù del fatto che il manufatto dovrà essere rimosso nel caso in cui il Giudice amministrativo dovesse confermare l'ordine di demolizione dell'opera ovvero nel caso di una sua mancata regolarizzazione urbanistico-edilizia, dovrà impegnarsi a provvedere – senza possibilità di sollevare eccezioni di sorta – a tale ripristino a propria cura e spese entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza o dalla mancata regolarizzazione urbanistico-edilizia; decorso tale trentesimo giorno senza che il ripristino sia stato concluso, il comodante dovrà avere piena ed incondizionata facoltà di provvedervi in modo autonomo ed a spese del Circolo ARCI "Le Bagnese". A tal fine Il Circolo ARCI "Le Bagnese", contestualmente alla stipula del contratto di comodato, dovrà pertanto dare prova alla Immobiliare Primavera ed al Comune di Scandicci che i soci garantiscono le somme necessarie ad eseguire le predette opere di demolizione e di ripristino dei luoghi, ove queste dovessero rendersi necessarie, somme che il Circolo dovrà impegnarsi a non utilizzare per altri scopi. In ogni caso nulla sarà mai dovuto, a nessun titolo, né al comodatario né al Circolo ARCI "Le Bagnese" da parte del comodante in relazione al manufatto;

- 3) Di stabilire, per quanto sopra indicato, che la presenza, sul terreno, del manufatto in legno realizzato dal Circolo ARCI “Le Bagnese” sarà pertanto condizionata a tutto quanto espressamente indicato in precedenza e che, in merito, il Circolo ARCI “Le Bagnese”, dovrà garantire la costituzione delle somme necessarie per eseguire le necessarie opere di demolizione e di ripristino, ove queste dovessero rendersi necessarie, somme che il Circolo non potrà utilizzare per altri scopi;
- 4) Di stabilire che nulla sarà mai dovuto, a nessun titolo, né al comodatario né al Circolo ARCI “Le Bagnese” da parte del comodante in relazione al manufatto;
- 5) Di stabilire che per quanto non espressamente convenuto in precedenza, troveranno applicazione le norme dettate dal Codice Civile in materia di “Comodato di beni immobili”;
- 6) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare ed Espropri di procedere alla stipula dell’atto di comodato ‘de quo’, previa adozione degli eventuali atti di propria competenza, precisando in merito che, per quanto sopra indicato, il contratto dovrà essere contestualmente sottoscritto anche dal legale rappresentante del Circolo ARCI “Le Bagnese”;
- 7) Di dare atto che tutte le spese di stipula del predetto contratto di comodato, pari complessivamente ad Euro 200,00, saranno poste interamente a carico dell’Amministrazione Comunale, in quanto comodataria, e che le stesse troveranno la necessaria copertura finanziaria nel bilancio comunale dell’Ente sul cap. 117000/42 ‘Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio’ – Missione: 1 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’; Programma: 0105 ‘Gestione dei beni demaniali e patrimoniali’ ; Codice V livello: 1.02.01.02.001;
- 8) Di stabilire che l’eventuale titolo di detenzione dell’immobile da parte di un terzo soggetto gestore dei beni oggetto di comodato, o di parte di essi, sia condizionato e subordinato alla perdurante validità ed efficacia dell’atto di comodato a favore del Comune di Scandicci e pertanto l’assegnazione disposta dal Comune nei confronti del medesimo soggetto verrà automaticamente meno con la cessazione – per qualsiasi ragione, ed in qualsiasi tempo e modo essa si verifichi – del comodato; al momento della cessazione dell’efficacia dell’atto di comodato, l’eventuale soggetto gestore sarà tenuto a liberare immediatamente i beni oggetto del comodato, senza avere nulla a pretendere a nessun titolo nei confronti della società proprietaria e del Comune di Scandicci, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eventuale diritto, azione e/o eccezione;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime,

DELIBERA

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n 267/2000.

*...Omissis...*



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
**F.to Corrado Grimaldi**

IL SINDACO  
**F.to Sandro Fallani**

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, li .....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione compiuta All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1  
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO  
**F.to D.SSA MARIA TERESA CAO**

Scandicci, li